



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO

VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Cod. Meccanografico BSIC858001- Cod. Fiscale 90015430177- Tel. 0364 531315- 0364 531153

Pec: bsic858001@pec.istruzione.it E-mail: bsic858001@istruzione.it Sito web: www.icdarfo1.edu.it

Darfo B.T., 27/10/2021

Oggetto: PROTOCOLLO SICUREZZA PER LE OPERAZIONI IN PRESENZA DELL'ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI A.S. 2021/2022

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, scaduto per il decorso triennio, si svolgeranno nei giorni di domenica 21 novembre 2021 (ore 8.00-12.00) e lunedì 22 novembre 2021 (ore 8.00-13.30) presso i locali della scuola Secondaria di Darfo Ungaretti.

Il Ministero dell'Istruzione ha disposto, con circolare prot. n° 24032 del 06/10/2021, le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – a.s. 2021/2022.

Le elezioni si svolgeranno in presenza; si riportano di seguito alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle stesse tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e di quanto già reso noto mediante il sito dell'Istituto.

Si raccomanda, altresì, l'osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 nonché di ogni qualsivoglia altra disposizione di cui al DVR interno.

Nel corso delle operazioni di voto si dovranno effettuare frequenti operazioni di disinfezione e sanificazione, i locali saranno dotati di dispenser di soluzione idroalcolica.

1. ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Richiamata la documentazione in parola, è **rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:**

- **evitare di uscire** di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di **temperatura corporea superiore a 37.5°C**
- **non essere stati in quarantena o isolamento** domiciliare negli ultimi 14 giorni
- **non essere stati a contatto con persone positive** negli ultimi 14 giorni

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è **obbligatorio l'uso della mascherina** ed il possesso **del green pass** da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla **igienizzazione delle mani** con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad **igienizzarsi nuovamente le mani**.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una **ulteriore detersione delle mani prima** di lasciare il seggio.

2. PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare **la mascherina chirurgica**, che va sostituita ogni 4-6 ore, mantenere sempre la **distanza di almeno un metro** dagli altri componenti e procedere ad una **frequente e accurata igiene delle mani**.

L'uso dei **guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede**, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

3. ACCESSO/ USCITA NEI PLESSI

E' richiesto il **tassativo rispetto delle regole** e normative vigenti ampiamente diffuse e comunicate.

Per accedere alla classe il genitore **utilizzerà un'entrata dedicata ed un'uscita diversa appositamente segnalate**.

In caso di fila si è pregati di mantenere il **distanziamento di almeno 1mt ed attendere al di fuori della struttura scolastica e/o distribuiti lungo lo spazio interno**.

4. CRONOPROGRAMMA E SCADENZE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Entro 45 giorni prima delle votazioni	Nominala Commissione Elettorale
Entro 35 giorni prima	Il Dirigente comunicano alla commissione elettorale i nominativi degli elettori
Entro 35 giorni prima	Il Dirigente comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale
Entro 25 giorni prima	Deposito degli elenchi
Entro 5 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi	E' ammesso ricorso alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni.
Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni	Presentazione delle liste dei candidati.
Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza Della presentazione delle liste	La commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni	Possano tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni	Sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
Entro 5 giorni prima	I seggi sono nominati e insediati.

5. LA COMMISSIONE ELETTORALE

(Art. 24 OM 215/91)

La commissione elettorale è nominata dal Dirigente e composta di cinque membri: 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda.

È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.

Possano costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto assicurando la rappresentanza a tutte le categorie. Sono comunque validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.

6. ELENCHI DEGLI ELETTORI E RICORSI

(Artt. 27-28 OM 215/91)

I Dirigenti devono comunicare alla commissione elettorale gli elenchi degli elettori.

Questa forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale; gli elenchi sono depositati presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda.

Del deposito è data comunicazione, lo stesso giorno, mediante avviso all'albo pretorio.

Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla commissione, entro 5 giorni dalla comunicazione del deposito.

La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

Gli elenchi definitivi sono rimessi, al loro insediamento, ai seggi elettorali, in visione a chiunque ne faccia richiesta. Di tale invio la commissione dà informazione mediante avviso all'albo pretorio.

7. LISTE DEI CANDIDATI

(Artt. 30-31 OM 215/91)

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere anche un solo nominativo.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, ne può presentarne alcuna.

L'ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l'identità sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

L'autenticazione è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicante gli estremi del documento del richiedente.

Tuttavia il D.P.R.445/2000 ha previsto a certe condizioni la semplice allegazione di fotocopia di un documento d'identità in luogo dell'autentica.

8. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI

(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 OM 215/91 e Art. 32 come modificato dall'O.M. 293/96)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200.

Ciascuna **lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione** e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un'altra.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza".

9. VERIFICA DELLE LISTE

(Artt. 33-34 OM 215/91)

La commissione elettorale verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

Provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste.

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali.

10. PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI

(Art. 35 OM 215/91)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie.

In genere è consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici riservate agli elettori.

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

11. PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

(Art. 36 comma 7 OM 215/91)

Le schede elettorali debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza.

I Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli necessari all'atto dell'insediamento stampando e distribuendo i fac-simili di scheda.

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".

Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere vidimate con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati non è indicato secondo quale ordine.

12. COSTITUZIONE - SEDE - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI

(ARTT. 37-38 OM 215/91)

Per ogni sede, plesso, succursale deve costituirsi almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove vi siano più di trecento alunni si costituisce un seggio ogni trecento alunni.

I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora sia richiesto da esigenze organizzative, purché sia assicurata massima facilità di espressione del voto.

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare.

I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie.

I seggi sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti.

Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I componenti sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.

13. VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(Art. 40 OM 215/91)

Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori.

Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto.

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati.

Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere.

Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.

Le due preferenze sono espresse con un segno di matita accanto al nominativo prestampato del candidato.

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta.

Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore.

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i presenti.

Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori.

14. RAPPRESENTANTI DI LISTA E SCRUTINIO

(Artt. 41-42-43 OM 215/91)

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e durano ininterrottamente fino al loro completamento.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati).

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

15. SCRUTINIO

(Art. 43 OM 215/91)

Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista.

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

16. ATTRIBUZIONE DEI POSTI

(Art. 44 OM 215/91)

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi riportati dalla lista e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE DI POSTI

Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti

dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità.

17. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - RICORSI – ELEZIONI SUPPLETIVE

(Art. 44 comma 2 Art. 53 OM 215/91)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola.

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione.

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni.

È riconosciuto diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.

Anche per le elezioni suppletive per la surroga, vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte e devono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

18. PROROGA DEI POTERI

(Artt. 21, 50 OM 215/91)

Il consiglio di istituto scaduto per compimento del triennio “resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo”; mentre i membri decaduti per perdita dei requisiti, sono surrogati. Sono prorogati anche i poteri, fino alla nuova elezione, degli organi collegiali di durata annuale, salvo che non siano intervenute cause di decadenza.

La proroga vale anche per la rappresentanza studentesca, salvo decadenza e surroga fino a nuova elezione, tenendo presente che l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto avviene annualmente entro il 31 ottobre, contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, salvo in occasione del rinnovo triennale del consiglio.

19. SURROGA

(Art. 37 D.L.vo 297/94 Art7. 6, 50, 53 OM 215/91)

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza ma i membri cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione cioè con la nomina del primo non eletto di quella lista.

In difetto di una componente, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori si dà luogo ad elezioni suppletive.

Se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le indicazioni della circolare ministeriale e dell'USR sebbene la norma preveda che esse per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

Intanto il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso dovrebbe procedersi a commissariamento.

20. DECADENZA

(Art. 37 D.L.vo 297/94 Art7. 6, 50, 53 OM 215/91)

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza ma i membri cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione cioè con la nomina del primo non eletto di quella lista.

In difetto di una componente, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori si dà luogo ad elezioni suppletive.

Se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le indicazioni della circolare ministeriale e dell'USR sebbene la norma preveda che esse per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

Il Consiglio continua comunque a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso dovrebbe procedersi a commissariamento.

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006110 - 28/10/2021 - 16 - I